



# Automobile Club Cuneo

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL  
CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI,  
CONSULENZE E COLLABORAZIONE AD ESPERTI  
ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE A NORMA  
DELL'ARTICOLO 7, COMMI 6, 6 BIS e 6 QUATER DEL  
DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

*(Approvato dal Consiglio Direttivo con delibera del 31 gennaio 2011 – modificato  
con delibere del Consiglio Direttivo del 21 marzo 2024 e del 29 luglio 2025)*

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 (Finalità)**

Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a definire la disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa ed il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 97 della Costituzione e dell'art. 1 della L. 241/1990

### **Art. 2 (Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni)**

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 7, commi 6, 6 bis e 6 quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure per il conferimento a soggetti esterni all'Automobile Club Cuneo, di incarichi di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo riconducibili ai contratti di prestazione d'opera di cui all'art. 2222 del codice civile e delle disposizioni ad esso seguenti.
- 2) Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento gli incarichi relativi alla nomina degli organismi di controllo interno, dei Comitati e degli Organismi indipendenti di valutazione, nonché delle Commissioni statutarie dell'Ente, delle Commissioni di gara, di concorso o altre Commissioni previste dalla legge.

### **Art. 3 (Presupposti di conferimento dell'incarico)**

- 1) L'Automobile Club Cuneo, in conformità ai principi generali in materia di pubblico impiego, utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne e promuove ogni forma di integrazione e coordinamento per favorire l'apporto tecnico, amministrativo e giuridico del proprio personale.
- 2) Per esigenze cui l'Ente non possa far fronte con il personale in servizio, il Presidente o il Consiglio Direttivo dell'Ente, con proprio provvedimento può conferire incarichi individuali, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
  - a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e la sua coerenza con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione;
  - b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto

- della consulenza o della collaborazione;
- c) comprovata mancanza all'interno dell'organizzazione dell'Ente, di personale idoneo, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza o alla collaborazione;
  - d) particolare e comprovata specializzazione e qualificazione professionale, anche universitaria in capo all'incaricato;
  - e) temporaneità della prestazione, intesa quale necessità di sopperire ad esigenze di carattere temporaneo, per le quali l'amministrazione non possa oggettivamente fare ricorso alle risorse umane e professionali presenti al suo interno;
  - f) preventiva determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della prestazione.
- 3) Non occorre il possesso del titolo di laurea e di specializzazione universitaria in capo al consulente, nel caso di incarichi riferiti a:
- a) attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali;
  - b) attività che devono essere svolte da soggetti che operano nel campo dello sport, dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali;
  - c) attività di carattere informatico;
  - d) attività di supporto dell'attività didattica e di ricerca.
- 4) Nel caso in cui il ricorso alla consulenza sia richiesto dagli Organi, il Direttore, prima del conferimento, svolge l'istruttoria sulla ricorrenza dei presupposti di cui al presente articolo.
- 5) Agli incaricati esterni non possono essere affidati, per nessun motivo, compiti di gestione e di rappresentanza dell'Ente, né essere ascritte agli stessi, neppure di fatto, le attribuzioni tipiche dei funzionari e dirigenti dell'Ente.

#### **Art. 4 (Individuazione delle professionalità)**

- 1) Per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, il Direttore approva, con propria determinazione, apposito avviso di selezione, contenente le seguenti informazioni:
- a) Oggetto o le prestazioni richieste;
  - b) requisiti richiesti (ad esempio: titoli di studio, specializzazioni, esperienze professionali, ecc.);
  - c) termini e modalità per la presentazione della domanda;
  - d) criteri di valutazione e modalità di svolgimento della procedura per l'assegnazione dell'incarico, da effettuare mediante comparazione dei curricula formativi e professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio;
  - e) specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo;
  - f) durata dell'incarico e compenso previsto;
  - g) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
- 2) L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito Internet istituzionale dell'Ente. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

- 3) La scelta del professionista cui affidare l'incarico è effettuata dal Direttore, che provvede a redigere verbale, contenente il resoconto delle operazioni comparative espletate ed i relativi criteri applicati.
- 4) Qualora la comparazione sia ritenuta di particolare complessità, il Direttore può nominare apposita commissione da lui presieduta e composta, di norma, da tre componenti.
- 5) Le risultanze della selezione sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

**Art. 5**  
**(Criteri di valutazione)**

- 1) I criteri a cui fare riferimento per la selezione dei candidati sono:
  - a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desumibili dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
  - b) documentante abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell'incarico;
  - c) offerta economica;
  - d) ulteriori criteri definiti nell'avviso/lettera di invito in relazione alla peculiarità dell'incarico;
  - e) esito dell'eventuale colloquio.

**Art. 6**  
**(Conferimento di incarichi in via diretta)**

- 1) In deroga a quanto previsto al precedente articolo, il Presidente o il Consiglio Direttivo può procedere al conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, ferma restando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.3, quando ricorrano le seguenti condizioni, da esplicitarsi nel provvedimento di conferimento:
  - a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
  - b) in casi di assoluta urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate, da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
  - c) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo. In questa ipotesi occorre dimostrare di avere necessità di prestazioni tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell'incaricato;

**Art.7**  
**(Formalizzazione dell'incarico)**

- 1) Il rapporto fra Automobile Club Cuneo ed il professionista esterno, viene regolato da apposito atto di incarico, nel quale sono specificati, secondo il caso e la tipologia contrattuale utilizzata, gli obblighi per l'incaricato.
- 2) Prima di stipulare il contratto, il Direttore acquisisce, ai sensi dell'art. 15, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 53, comma 14, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165:
  - a) la dichiarazione, resa dall'incaricato sui dati relativi allo svolgimento di incarichi la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblicaamministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - b) la dichiarazione, resa dall'incaricato, di assenza di conflitto di interessi in relazione allo svolgimento dell'incarico;
  - c) Il Curriculum Vitae del soggetto individuato.
- 3) Sulla base della documentazione acquisita il Direttore rilascia una attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto diinteressi e, in caso di esito favorevole, dà seguito al conferimento.
- 4) Nel caso in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro interverrà esclusivamente tra l'amministrazione ed il professionista prescelto.
- 5) L'atto di incarico riporta, quali elementi essenziali, l'oggetto, la durata, il compenso, le eventuali modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni da eseguire.
- 6) L'atto di incarico prevede l'estensione al consulente degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dell'Ente nonché apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.
- 7) La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di orari di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa dell'Ente, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.
- 8) L'incaricato prende visione e sottoscrive l'informativa privacy resa dall'Ente ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e presta la propria attività anche nel rispetto del d.lgs.n. 101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.

**Art. 8**  
**(Proroga e Rinnovo del Contratto)**

- 1) Non è ammesso il rinnovo del contratto.
- 2) E' ammessa la proroga del contratto se prevista nell'avviso di selezione.
- 3) L'eventuale proroga del contratto originario è comunque consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per i ritardi non imputabili all'incaricato, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

**Art. 9**  
**(Obblighi di pubblicità e comunicazione)**

- 1) Gli incarichi di collaborazione e consulenza sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 33/2013, quale condizione di efficacia dell'atto e dei relativi compensi ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 mediante pubblicazione, nella apposita sezione del sito Internet istituzionale dell'Ente, della seguente documentazione:
  - a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
  - b) curriculum vitae dell'incaricato;
  - c) dichiarazione sullo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
  - d) dichiarazione di assenza di conflitti di interesse in relazione all'incarico da svolgere;
  - e) attestazione di cui all'art. 7, comma 3;
  - f) i compensi erogati, comunque denominati.

**Art. 10**  
**(Verifica dell'esecuzione e pagamenti)**

- 1) Il Direttore o il Responsabile incaricato verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.
- 2) Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto secondo le procedure di pagamento dell'Ente e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico salva diversa pattuizione fra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto.
- 3) Il pagamento è, altresì, subordinato alla verifica dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti all'articolo precedente.
- 4) Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo, comunque il risarcimento dei maggiori danni.

**Art. 11**  
**(Norme finali)**

- 1) Sono comunque fatte salve le ulteriori norme – di rango superiore nella gerarchia delle fonti al presente regolamento – che disciplinano gli incarichi oggetto del presente atto regolamentare.

**Art. 12**  
**(Pubblicità sul sito istituzionale)**

- 1) Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Automobile Club Cuneo.